

Civile Ord. Sez. U Num. 1605 Anno 2020

Presidente: TIRELLI FRANCESCO

Relatore: ORICCHIO ANTONIO

Data pubblicazione: 24/01/2020

### **ORDINANZA**

sul ricorso 30550-2018 proposto da:

HITESH TAILOR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell'avvocato PAOLA SCROFANA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ELENA BARONI e ANTONIO DE CAPOA;

**- ricorrente -**

**contro**

524  
19

CHIASSI PRISCA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SETTIMIO HONORATI;

**- controricorrente -**

**nonchè contro**

FERRETTI ART ESTABLISHMENT, FERRETTI MARINA, GOLINSKY MARK, FONDAZIONE DUCA ROBERTO FERRETTI DI CASTELFERRETTO, PARMENTIER PATRICK, ITALIA NOSTRA ONLUS, E. GUTZWILLER & CIE BANQUIERS, FERRETTI ANGELO, FERRETTI CORRADO, FERRETTI MARCO, DEUTSCHE BANK A.G., ISOLA ARABELLA, FERRETTI FABIO, EUROLIFE SECRETARIES LTD, BEHAGEL VINCENT, SECRETARIAT D'EMPLOYER - CENTRE DES INDEPENDANTS SPRL, MATHYS PETER, SCHMIDT STEFAN, MAYER ALBERT, STALDER BERNADETTE, INDUSTRIE UN FINANZKONTOR ETABLISSEMENT, FERRETTI PIERFRANCO, AEDIFICA S.A.;

**- intimati -**

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 2786/2015 del TRIBUNALE di ANCONA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2019 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, il quale conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



## FATTI di CAUSA

Chiassi Prisca, quale erede per rappresentazione della sorella premorta Francesca Chiassi (deceduta in Roma alle ore 13.00 del 20/5/2005), accettava con beneficio di inventario l'eredità relitta da Ferretti Roberto coniuge della succitata germana e deceduto in Ancona alle ore 10.40 dello stesso 20/5/2005.

Eseguito l'inventario nei termini, la Chiassi Prisca, sul presupposto che il cospicuo patrimonio del de cuius Ferretti era costituito da beni all'estero, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona numerosi soggetti intestatari, quali pretesi prestanomi o responsabili di società fiduciarie, svolgendo azione di petizione ereditaria, nonché proponendo altre varie domande (di rendiconto, riduzione di disposizioni, accertamento di falsità di testamento e donazione).

Uno dei convenuti, Hitesch Tailor –cittadino inglese, nato in Kenia – propone con atto fondato su due ordini di motivi ricorso per regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. – testualmente- “in relazione alla causa R.G. 2786/2015 pendente avanti il Tribunale di Ancona”.

Il ricorso è resistito con controricorso da Prisca Chiassi che eccepisce preliminarmente : a) la mancata instaurazione del litisconsorzio processuale, avendo il ricorrente omesso di citare il Pubblico Ministero presso il Tribunale civile di Ancona ; b) l'invalidità della procura (per autenticazione illegittima della sottoscrizione del ricorrente, cittadino straniero residente e domiciliato all'estero, per carenza di autentica delle firme, che dovevano ritenersi, nel concreto contesto, apposte all'estero per omessa deduzione e prova della presenza del ricorrente) ; c) mancata impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Ancona di cui all'udienza del 18/12/'17, in cui fu ritenuta la “causa matura per decisione...in ordine questione preliminare giurisdizione” ; d)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



carezza del ricorso in ordine ai prescritti requisiti di autosufficienza.

Il P.G. ha concluso come in atti e le parti hanno depositato memorie.

Nella stessa data (22 ottobre 2019) in cui era fissata la camera di consiglio per la decisione del ricorso in esame la parte ricorrente, con apposita nota di deposito in cancelleria, formulava "atto di proposizione di querela di falso in corso di giudizio" a norma dell'art. 221 c.p.c.

Con tale atto, corredato da parere tecnico-grafologico e preceduto da depositata "istanza di interlocuzione" nella camera di consiglio al fine della proposizione della querela, si contestava l'autenticità della firma a nome apparente Prisca Chiassi apposta per la procura speciale alle liti di cui al controricorso.

La Corte riservava ogni decisione al riguardo ed i difensori della parte ricorrente venivano ricevuti al solo fine della comunicazione della notizia della riserva adottata dal Collegio.

### **Ragioni della Decisione**

**1.-** In via del tutto preliminare il Collegio deve esaminare la questione degli effetti della suddetta querela di falso in relazione alla sua, invero non usuale, concreta modalità di proposizione in considerazione dello stato del giudizio.

La succitata querela deve, ai fini del presente regolamento, deve ritenersi non tempestiva in quanto proposta dopo la convocazione della camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., in una condizione processuale in cui non è possibile l'espletamento delle attività previste dall'art. 221 c.p.c. nel caso la querela venga proposta in corso di causa.

E' bensì esatto che questa Corte ( Cass., Sez. VI-3, ordinanza 23 luglio 2010, n. 17465), in fattispecie relativa al procedimento in camera di consiglio ex art. 380-bis cod.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



proc. civ., ha ritenuto che sia prospettabile un "adattamento" del rito per rispettare la regola secondo cui la querela in corso di causa va proposta con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza (art. 221, secondo comma, cod. proc. civ.) : adattamento subordinato alla condizione che "la parte -tramite il suo difensore, cui compete il ministero- abbia chiesto o chieda prima della apertura dell'adunanza di essere sentita, se del caso anche soltanto in funzione della proposizione della querela da parte del suo cliente personalmente ovvero tramite il suo procuratore speciale".

Senonchè va osservato che l'"adattamento" prefigurato dalla citata ordinanza della Corte, con la previsione di un momento, all'interno della camera di consiglio, che "garantisce la diretta interlocuzione fra le parti ed il giudice e che immediatamente impone la presenza del Pubblico Ministero per la redazione del relativo processo verbale", in tanto può aversi, ad avviso di queste Sezioni Unite, in quanto la parte abbia chiesto di essere sentita in vista della proposizione della querela prima della convocazione della camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., non essendo ammissibili dilazioni o ritardi nella definizione del regolamento preventivo di giurisdizione. Il che nella specie non è avvenuto, posto che il controricorso è stato notificato il 29 novembre 2018 e il decreto di fissazione dell'adunanza camerale è stato notificato il 12 luglio 2019, laddove il ricorrente ha atteso il 22 ottobre 2019, giorno dell'adunanza in camera di consiglio, per chiedere di essere sentito al fine di proporre querela in corso di causa, contestualmente depositata.

Tale interpretazione del sistema normativo di riferimento non determina alcuna lesione del diritto di difesa, posto che -va ribadito- rimane impregiudicata la possibilità per il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



ricorrente di proporre querela di falso in via principale, ai sensi del già citato art. 221 cod. proc. civ. .

**2.-** Deve, invece, affrontarsi la questione, potenzialmente dirimente, relativa alla validità della procura rilasciata dall'odierno ricorrente per il proposto regolamento preventivo di giurisdizione, per il quale è richiesta procura speciale ( in tema : Cass. S.U. n. 8371/2006 e Cass. n. 20045/2018).

Al riguardo il Collegio non condivide le conclusioni rassegnate dalla Procura Generale.

La richiesta declaratoria di inammissibilità si fonda sulla allegata circostanza della mancanza di prova, da parte dell'odierno ricorrente, degli elementi in base ai quali poteva, in assenza dell'indicazione del luogo di rilascio della firma autenticata del ricorrente, ritenersi che quest'ultima fosse stata apposta ed autenticata in Italia pur stante la dichiarata mancanza di residenza nel nostro paese dello stesso ricorrente.

Senonchè era ben diverso e contrario il fine di quelle pronunce di questa Corte, con le quali si è avuto modo di affermare (Cass., ex plurimis : n.ri 13482/2016 e 25385/2018) la superabilità della presunzione dell'avvenuto rilascio in Italia della firma apposta da cittadino straniero su atto giudiziario senza indicazione del luogo di sottoscrizione ed autenticata da legale italiano a ciò abilitato solo per procura alle liti rilasciata nel nostro paese.

In effetti la possibilità del superamento della presunzione dell'avvenuto rilascio in Italia è quella della parte avversa rispetto a quella della cui sottoscrizione di firma, in ipotesi, si tratta.

Nella concreta fattispecie e fermo restando il dovuto richiamo, in materia, al generale principio dell'onere della prova (in ipotesi incombente a chi pretende il superamento

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



della accennata presunzione) deve rilevarsi decisamente quanto segue.

Non risulta la "carenza di qualsivoglia riferimento ad un apposito ingresso in Italia per il conferimento di procura", pure accennata in atti.

Risulta, viceversa, addotto e, per di più in atti il riferimento ( attestato da carte di imbarco, prenotazione alberghiera in Bologna, trasferimento dall'aeroporto e ricevuta di pagamento) l'ingresso in Italia proprio nello stesso mese - settembre 2018- di predisposizione del ricorso oggi in esame.

La sollevata eccezione, svolta in proposito dalla parte controricorrente, deve -dunque- essere disattesa.

**3.-** Devono, inoltre, essere respinte le anzidette ulteriori eccezioni processuali sollevate dalla parte controricorrente.

Va al riguardo osservato, in particolare, che il contraddittorio è stato regolarmente costituito atteso che parte ricorrente ha notificato il ricorso -nei rispettivi paesi di residenza- a tutti i convenuti (ventitrè) nel giudizio a quo inclusi i contumaci.

Più specificamente, ancora, il ricorso in esame risulta rinotificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. anche - come evidenziato dall stesso P.G.- nei confronti di Ferretti Pierfranco.

Quanto, poi, alla pretesa non integrità del contraddittorio nei confronti del P.M. del Tribunale di Ancona, deve evidenziarsi che quest'ultimo assume la veste di parte necessaria e litisconsorte necessario solo in relazione ai giudizi di falso dopo che il relativo procedimento abbia avuto effettivo inizio ( Cass. n.ri 2992/1984 e 3149/1985).

In ordine alla eccezione sollevata dalla parte controricorrente e relativa alla mancata impugnazione della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



già citata ordinanza del Tribunale di Ancona in data 18/12/17 va osservato quanto segue.

La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione opera solo nell'ipotesi in cui il Giudice abbia emesso un provvedimento non modificabile o revocabile in tema di giurisdizione e che, quindi, costituisca elemento ostativo alla proponibilità del un mezzo ( Cass. S.U. 11 giugno 2005, n. 307).

Nella fattispecie in giudizio, attesa l'adozione con la citata ordinanza della significativa locuzione "allo stato degli atti" accompagnatoria del rinvio per precisazione delle conclusioni, non si era in presenza di una delibazione sulla giurisdizione insuscettibile di ripensamento.

Quanto, infine, alla pretesa carenza di autosufficienza deve rilevarsi che il proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione non si presenta affatto come atto privo dei dovuti requisiti di specificità ed adeguatezza.

La relativa sollevata eccezione di inammissibilità è, pertanto, del tutto pretestuosa.

**4.-** Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di difetto di giurisdizione del giudice italiano

Parte ricorrente deduce la sua non accettazione della giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 50 L. 218/95.

Aggiunge, poi, oltre a considerazioni sulla insussistenza di una presunta universalità della giurisdizione italiana, l'indicazione secondo cui, nell'ipotesi in giudizio, la sola legge applicabile sarebbe quella canadese perché il de cuius Ferretti era cittadino canadese.

Parte ricorrente sostiene, infine, che la pluralità di domande svolte dalla parte attrice odierna controricorrente generano difficoltà per difesa del Tailor.

**5.-** Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di difetto di giurisdizione del Giudice italiano perché non vi

CA  
Corte di Cassazione - copia non ufficiale





sarebbe connessione, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Bruxelles del 1968, fra la domanda svolta contro il Tailor e quella proposte nei confronti delle altre parti convenute in giudizio.

**6.-** Entrambi i motivi del ricorso possono essere trattati congiuntamente attesa la loro connessione.

Essi sono infondati.

La giurisdizione del nostro paese, nell'ipotesi, ricorre in virtù di motivi del tutto differenti ed opposti rispetto a quelli, innanzi brevemente accennati, adottati dalla parte ricorrente. Al riguardo deve, innanzitutto premettersi in punto di fatto, una necessaria puntualizzazione.

L'attrice odierna controricorrente ha adito il Tribunale di Ancona svolgendo una serie di azioni tutte inerenti i beni, in Italia ed all'estero in molteplici paesi, relitti dal de cuius Roberto Ferretti.

Quest'ultimo, ancorchè divenuto nel 1979 cittadino canadese, non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né si è visto revocare -in vita- la cittadinanza del paese (Italia) ove ha avuto e mantenuto (in Castelfidardo) residenza effettiva.

In ogni caso lo stesso Ferretti avrebbe comunque riacquisito automaticamente, per effetto di matrimonio intervenuto nel 1981, la cittadinanza (anche se persa) ai sensi sia dell'art. 9 della L. n. 555/1912 che dell'art. 13 della L. n. 91/1992 (in punto : Cass. n.ri 2425/1991 e 12411/2000).

Tanto precisato deve quindi evidenziarsi che la cittadinanza italiana del de cuius in ogni caso giustifica la sussistenza della giurisdizione italiana adita dall'attrice erede Chiassi al fine di svolgere le citate molteplici svolte azioni ereditarie.



In tale contesto la mera e indefinita circostanza allegata dal ricorrente relativa alla difficoltà a difendersi non può assumere carattere derogatorio rispetto alla giurisdizione.

Quella difficoltà, nell'ambito di una causa relativa ad ingenti beni in Italia ed all'estero e coinvolgendo gli interessi di cittadini italiani e stranieri, è intrinsecamente insita all'entità ed alla molteplicità del lascito ereditario ed, ancora, alla (oggettiva) complessa attività, in vita, del cuius indirizzata allo spostamento di parte dei beni all'estero in vari paesi (Svizzera, Belgio, Inghilterra, Canada, Liechtestein e Gibilterra) anche attraverso l'attivazione e costituzione di intestazioni fiduciarie.

Orbene tale attività e le difficoltà relative all'accertamento delle connesse questioni non possono, si ribadisce, assumere oggi preteso motivo di oggettiva deroga alla sussistenza, nella fattispecie in esame, della giurisdizione italiana.

In proposito va, inoltre, evidenziata la rilevanza decisiva rivestita dalla circostanza relativa al luogo (italiano, nell'ipotesi di causa) di apertura della successione al fine dell'affermazione della giurisdizione del Giudice italiano (Cass., Sez. Un. n. 25875/2008).

Al riguardo deve richiamarsi il noto e già enunciato principio, allorchè si verte in materia "di cumulo soggettivo di (plurime) domande, proposte dallo stesso attore nei confronti di più convenuti, legate (come nell'ipotesi oggi in giudizio) da un vincolo di connessione tale da imporre la trattazione unitaria (art. 33 cod. proc. civ.), la giurisdizione è del giudice italiano" (Cass., S. U, Ordinanza 27 febbraio 2008 n. 5090 ).

Va, ancora, rammentato come, "con riferimento all'azione di rendiconto nei confronti di più professionisti, di cui il "de cuius" si sia avvalso per la gestione del proprio patrimonio,



proposta contestualmente a quella di petizione di eredità nei confronti del coerede, la giurisdizione è del giudice italiano anche nei confronti dell'unico professionista straniero: a) in applicazione dell'art. 6 della Convenzione di Lugano (legge n. 198 del 1992), interpretata alla luce degli orientamenti della Corte di Giustizia (Sentenza del 13 luglio 2006, C 539/2003), in presenza dei presupposti che rendono necessario un unico giudizio (vincolo di connessione delle domande, interesse a istruttoria e pronuncia unica), trattandosi di più soggetti gestori chiamati al rendiconto, stante la funzione unitariamente ricostruttiva di un unitario asse ereditario, senza che rilevi la natura disgiuntiva dell'incarico; b) in considerazione del carattere pregiudiziale della causa di rendiconto rispetto a quella principale di petizione di eredità (spettante allo stesso giudice "ex" art. 1 della Convenzione di Lugano e art. 50 della legge n. 218 del 1995), con conseguente attrazione della prima nell'orbita della seconda" ( Cass. n. 25875/2008, cit.).

D'altra parte "la giurisdizione nei confronti dello straniero deve essere riscontrata in base alla prospettazione della domanda" ( ex plurimis : Cass. S.U. n.ri 7991/2009, 5765/2012 e 26937/2013) salva "una prospettazione artificiosamente finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge", ipotesi invero assolutamente non ricorrente e neppure ipotizzabile nella concreta fattispecie in esame in conseguenza dei complessi oggettivi aspetti innanzi accennati.

In conclusione i motivi vanno respinti ed il ricorso disatteso

**7.-** Conseguentemente va dichiarata la giurisdizione del Giudice italiano.

**8.-** Le spese vanno riservate al giudice del merito.

**P.Q.M.**

La Corte

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



dichiara la giurisdizione del Giudice italiano.

Spese al merito.

Così deciso nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite  
Civili della Corte Suprema di Cassazione il 22 ottobre 2019.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. G.' or similar, located to the right of the main text.